R.G. n° 2669/2022 V.G.





Tribunale di Vicenza Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Genovese, a scioglimento della riserva assunta in data 28/07/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di conferma delle misure protettive e cautelari exartt. 6 e 7 D.L. 118/2021 iscritto al nº 2669/2022 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione promosso da

> - AVV. (C.F.

> > ricorrente

nel quale sono comparsi

AVV.

resistente

AVV. 1

resistente

v,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato il 24/06/2022, con il quale s.r.l. chiedeva la conferma delle mistre protettive e cautelari di cui all'art. 6 D.L. 118/2021 (applicabile ratione temporis), deducendo di aver presentato istanza per la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi ex art. 2 D.L. 118/2021 in data 03/06/2022, e di aver chiesto le misure in questione in quanto destinataria di intimazione di sfratto per morosità relativa all'immobile in cui esercita l'attività aziendale - sito in I s.r.l., intimazione poi da parte della locatrice

convalidata dal Tribunale di Padova in data 07/06/2022;



vista la comparsa del creditore s.p.a., che riservava la formulazione dele proprie conclusioni alla successiva udienza;

ha precisato che la rilevato che, all'udienza del 28/07/2022, I decorrenza delle misure è ancorata alla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle Imprese, avvenuta soltanto il 24/06/2022, e quindi successivamente alla convalida dello sfratto ed alla perdita di ogni diritto da parte della ricorrente, divenuta detentrice ha contestato la mancata rappresentazione dello stato sine titulo: opponendosi alla conferma per l'assenza delle trattative con i creditori da parte di di una ragionevole probabilità di accordo; la ricorrente ha domandato la conferma delle misure per la durata di 120 giorni, osservando che la richiesta è stata depositata antecedentemente alla convalida, la successiva pubblicazione non rientra nella sfera di controllo dell'istante e le possibilità di accordo dipendono dal corso delle trattative già incardinate dall'esperto;

vista la relazione dell'esperto, che conferma l'esistenza di trattative con

l'opportunità di proseguirle con il coinvolgimento anche degli altri creditori, nonché la sussistenza di un compendio aziendale strettamente connesso all'immobile in questione, tutt'ora dotato di valore e la cui attività non comporta, allo stato, la distruzione di risorse:

osservato che, quand'anche si accogliesse la prospettazione dell' secondo cui le misure protettive possono riguardare esclusivamente beni e diritti rientranti nel patrimonio del debitore alla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, la presenza a quella data di uno sfratto esecutivo non recide totalmente la qualsivoglia posizione giuridicamente tutelabile in capo a in quanto, anche dopo tale momento, l'ordinamento appresta una forma di tutela al potere di fatto esercitato sulla cosa dal conduttore (sia pure inadempiente all'obbligo di restituzione), riconoscendogli, ad esempio, la posizione di detentore qualificato, ed accordandogli pertanto la tutela possessoria (cfr. Cass. 18486/2014), sicché sussiste tutt'ora in capo al debitore una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata ed economicamente apprezzabile;

tenuto conto che la concessione delle misure protettive appare dunque funzionale al possibile buon esito delle trattative e che, a tal fine tali misure devono riguardare anche l'esecuzione dello sfratto già convalidato;

ritenuto che il termine per la loro efficacia può essere fissato in 120 giorni, come richiesto da parte ricorrente, e che ad esso non sia applicabile la sospensione feriale, espressamente esclusa dall'art. 9 CCII che, come chiarito dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 8504/2021, rappresenta un utile criterio interpretativo degli istituti regolatidalle leggi precedenti qualora si configuri un ambito di continuità tra il regime antecedente e quello successivo, come senz'altro avviene nell'ipotesi in questione;

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali, in persona del Giudice dott. Giovanni Genovese, così decide:

- 1) conferma le misure protettive e cautelari previste dall'art. 6 D.L. 1/18/2021, anche con riferimento all'esecuzione dello sfratto, per la durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta nel Registro delle Imprese, esclusa l'applicazione della sospensione feriale;
- 2) manda alla cancelleria perché comunichi la presente ordinanza alle parti, all'esperto ed al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Così deciso in Vicenza, lì 01/08/2022

) Il Giudice Dott. Giovanni Genovese



